CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n. 80/2025/SRCPIE/PASP

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.ssa	Acheropita MONDERA	Presidente
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Primo Referendario
Dott.	Diego Maria POGGI	Primo Referendario
Dott.	Massimo BELLIN	Primo Referendario
Dott.	Paolo MARTA	Referendario
Dott.ssa	Maria DI VITA	Referendario
Dott.	Massimiliano CARNIA	Referendario
Dott.	Andrea CARAPELLUCCI	Referendario
Dott.ssa	Elisa MORO	Referendario relatore
Dott.ssa	Lorena CHIACCHIERINI	Referendario
Dott.ssa	Gabriella DE STEFANO	Referendario

nella Camera di consiglio del 20 maggio 2025

VISTO l'art. 100, comma 2, Costituzione;

VISTA la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive modificazioni (TUEL);

VISTA la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti,

deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 (Deliberazione n. 14/DEL/2000) e successive modificazioni;

VISTO l'art. 5, commi 3 e 4 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dall'art. 11 della Legge 5 agosto 2022, n.118;

VISTA la richiesta di deferimento del Magistrato istruttore;

VISTA l'Ordinanza in data 15 maggio 2025, n. 21/2025/Agg., con la quale il Presidente Aggiunto ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio, consentendo il collegamento da remoto attraverso l'applicativo informatico in uso presso la Sezione;

UDITO il Relatore, Referendario Dott.ssa Elisa Moro.

PREMESSO IN FATTO

Con comunicazione del 6 maggio 2025 prot. n. 3253, avente ad oggetto "*Richiesta ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118*", il **Comune di Bene Vagienna (CN)** trasmetteva, in allegato, la delibera n. 9 del 22/04/2025 con cui il Consiglio comunale deliberava:

1) "*Di approvare, proporzionalmente alla quota di partecipazione del Comune nella società Mondo Acqua S.p.a., l'acquisto da parte di quest'ultima della quota del capitale sociale della Società Consortile interamente pubblica "Consorzio Gestori Servizi Idrici S.c.r.l. - CO.GE.S.I." affidatario in house providing della gestione del S.I.I. di tutto l'Ambito n. 4 Cuneese dal 1° luglio 2019 sino al 31 dicembre 2047, per le motivazioni indicate in premessa*.

2) Di stabilire che la presente deliberazione abbia anche valore di autorizzazione e ratifica in via postuma, proporzionalmente alla quota di partecipazione del Comune nella società Mondo Acqua S.p.a., dell'atto di acquisto sottoscritto in data 30 aprile 2024 da parte del Presidente di Mondo Acqua S.p.a. della quota del capitale sociale della Società Consortile interamente pubblica "Consorzio Gestori Servizi Idrici S.c.r.l. -CO.GE.S.I." affidatario in house providing.

3) *Di disporre che la presente deliberazione sia trasmessa:*

▪ *all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che potrà esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287;*

▪ *alla Corte dei conti, Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte che, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, delibererà in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'art.5, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa*".

Nella deliberazione in esame veniva rappresentato che:

- il Comune è socio di Mondo Acqua S.p.a. che è oggi una società interamente pubblica, ma sino al 30 aprile 2024 è stata una società mista pubblico-privata, operante quale titolare e gestore del servizio idrico integrato (S.I.I.) sino alla data del 31 dicembre 2021 nei Comuni di Bene Vagienna, Briaglia, Frabosa Soprana, Mondovì, Roccaforte di Mondovì, San Michele Mondovì, Vicoforte e Villanova Mondovì e, successivamente, ha proseguito la gestione del S.I.I. in regime di proroga tecnica in attesa del perfezionamento del percorso di confluenza dei Comuni da essa serviti entro il Gestore Unico Provinciale CO.GE.S.I.;
- in effetti, con deliberazione n. 12 del 7 maggio 2018, la Conferenza d'Ambito dell'ATO4 Cuneese aveva approvato la scelta, in applicazione dell'art. 172 del D.Lgs. n. 152/2006, di gestire il servizio idrico integrato mediante affidamento dell'intero Ambito provinciale ad un unico gestore costituito da una società totalmente pubblica *in house providing* a tipologia consortile;
- con deliberazione n. 6 del 27 marzo 2019, la Conferenza d'Ambito dell'ATO4 Cuneese ha affidato alla Società Consortile interamente pubblica "*Consorzio Gestori Servizi Idrici S.c.r.l. - CO.GE.S.I.*", secondo il modello *in house providing*, la gestione del S.I.I. di tutto l'Ambito n. 4 Cuneese dal 1° luglio 2019 sino al 31 dicembre 2047, prevedendo che il trasferimento a CO.GE.S.I. della titolarità del S.I.I., svolta per conto dei Comuni gestiti da società miste pubblico-private, sarebbe avvenuta solo dopo la liquidazione ed il pagamento del valore residuo e previo trasferimento, dal Gestore uscente a Co.GE.S.I., dei beni strumentali e delle pertinenze necessarie alla prosecuzione del servizio. Conseguentemente, i Sub-Gestori infra-provinciali, costituiti da società interamente pubbliche che "*sono già o diventano soci-consorziati del Gestore Unico CO.GE.S.I.*", avrebbero in via transitoria proseguito la conduzione operativa e la manutenzione degli impianti in attesa della totale unificazione delle sub-gestioni;
- con deliberazione 15 giugno 2023 n. 19, la Conferenza d'Ambito dell'ATO4 Cuneese ha fissato al 31 dicembre 2023 il termine - successivamente prorogato al 30 aprile 2024 - entro cui Mondo Acqua s.p.a., quale gestore del S.I.I. ormai cessato ed operante in salvaguardia, avrebbe dovuto essere integralmente pubblicizzata al fine di consentirne l'ingresso quale consorziato in CO.GE.S.I.
- in data 30 aprile 2024, le azioni di Mondo Acqua detenute da soci privati sono state alienate a C.A.L.S.O. S.p.a. (C.A.L.S.O.), società interamente pubblica consorziata di CO.GE.S.I., e si è quindi completato il processo di integrale pubblicizzazione della stessa Mondo Acqua;
- in pari data Mondo Acqua s.p.a. ha sottoscritto l'aumento del capitale sociale del Consorzio di euro 194.511,77, ad essa riservato dall'Assemblea straordinaria di

Co.GE.S.I. con delibera in data 19 aprile 2024 (reg. notar. 22 aprile 2024).

In data 30 aprile 2024 si è pertanto perfezionato l'*iter* di ingresso di Mondo Acqua s.p.a. nella compagine sociale del Gestore Unico Provinciale CO.GE.S.I.

La delibera n. 9 del 22/04/2025, inviata alla Sezione quale richiesta ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i., vale in effetti non solo come approvazione dell'acquisto, ma anche – espressamente - quale "*autorizzazione e ratifica in via postuma, proporzionalmente alla quota di partecipazione del Comune nella società Mondo Acqua S.p.a., dell'atto di acquisto sottoscritto in data 30 aprile 2024 da parte del Presidente di Mondo Acqua S.p.a. della quota del capitale sociale della Società Consortile interamente pubblica "Consorzio Gestori Servizi Idrici S.c.r.l. -CO.GE.S.I." affidatario in house providing*".

CONSIDERATO IN DIRITTO

L'art. 5, c. 3, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dall'art. 11 della Legge 5 agosto 2022, n. 118, dispone che: «*L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta (…) alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo*».

L'Amministrazione può superare un pronunciamento della Sezione di controllo che consista in un "*parere in tutto o in parte negativo*", e quindi procedere ugualmente alla costituzione o all'acquisizione inizialmente deliberata, purché motivi "*analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere*", dandone pubblicità sul proprio sito internet istituzionale (art. 5, c. 4, TUSP).

Nonostante la pronuncia della Sezione di controllo sia qualificata come "*parere*", il pronunciamento previsto dall'art. 5, c. 4, del D.Lgs. n. 175/2016 "*postula l'espletamento di una peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti*" (Corte Conti deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 del 3 novembre 2022).

La creazione di un nuovo soggetto societario e l'acquisizione di una partecipazione in un'entità già esistente, è un processo che si articola in due fasi: la prima ha carattere pubblicistico ed è finalizzata a pervenire alla determinazione della volontà dell'ente di acquisire la veste di socio in uno dei tipi societari, tra quelli ammessi dal TUSP; la seconda,

avente rilevanza privatistica è volta a tradurre in attuazione la determinazione amministrativamente assunta, attraverso gli strumenti del diritto societario (quali l'atto costitutivo e lo statuto, il contratto di acquisto della partecipazione in via diretta o mediante aumento di capitale).

La funzione attribuita alla Corte dei conti dalla novella legislativa si colloca nel passaggio tra le due fasi, con il chiaro intento di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta dell'Amministrazione, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato.

La novella legislativa introduce un controllo di tipo preventivo volto ad assicurare una più efficiente gestione e razionalizzazione delle partecipazioni e a limitare il ricorso allo strumento societario alle ipotesi in cui altre scelte gestionali risulterebbero inefficienti.

Nella prospettiva del TUSP, la *ratio* di tale forma di controllo è stata ravvisata dalle SS.RR. nell'esigenza di intercettare tempestivamente eventuali criticità collegate alla scelta di un Ente pubblico di dar vita ad un nuovo soggetto societario o di intervenire in una realtà già esistente.

L'ambito del controllo riguarda gli atti deliberativi riguardanti la "*costituzione di una società a partecipazione pubblica*" e l'"*acquisto di partecipazioni, anche indirette*".

Ne consegue che la deliberazione inoltrata dal Comune di Bene Vagienna comportando l'acquisto *ex novo*, indiretto, di una partecipazione in società consortile, rientra nel perimetro di applicazione dell'art. 5, comma 3, TUSP e avrebbe pertanto dovuto essere trasmessa alla Sezione per il controllo prima del perfezionamento dell'atto di acquisto.

Infatti "*l'invio di un provvedimento di acquisizione di partecipazione societaria già eseguito (con la stipula del negozio civilistico di costituzione) integra, come detto, una fattispecie eccentrica rispetto al modello prefigurato dal legislatore, che non consente l'esercizio dei poteri di verifica, da parte della Corte dei conti, secondo la procedura e i tempi prescritti dall'art. 5, commi 3 e 4, TUSP, né l'esito di questi ultimi può sfociare, in caso di valutazione negativa, nell'onere per l'Amministrazione di motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere, avendo quest'ultima già stipulato il negozio di costituzione o acquisto"* (Corte Conti deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/22 cit e, in senso conforme, anche n. 21, 22 e 24).

Nel senso del non luogo a deliberare si è già pronunciata questa Sezione con riferimento agli atti deliberativi relativi all'ingresso di Mondo Acqua s.p.a in CO.GE.S.I. dei Comuni di Vicoforte, Villanova Mondovì, Mondovì, Frabosa Soprana, San Michele Mondovì e Briaglia, tutti approvati in ratifica dell'acquisto di quote già avvenuto e trasmessi a questa Sezione, quindi, quando l'acquisto si era già perfezionato (deliberazioni nn. 160, 161, 177, 178, 182 e 183/2024/SRCPIE/PASP).

L'ingresso nella compagine societaria o l'acquisizione della partecipazione, anche indiretta, prima del pronunciamento della Corte di fatto sottrae l'operazione ad un giudizio – preventivo e obbligatorio - della Corte che avrebbe potuto mettere in evidenza l'assenza dei presupposti previsti dalla legge per l'acquisizione della partecipazione, o, comunque, come nell'ipotesi in esame, alla valutazione circa il ricorrere dei requisiti della fattispecie in cui l'acquisizione di quote *"avvenga in conformità a espresse previsioni legislative"*; valutazione che spetta sempre alla Corte dei conti e che, in questo modo, è stata ad essa sottratta.

In attuazione del sopra richiamato principio di diritto, deve, quindi, dichiararsi il non luogo a deliberare in relazione alla deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 22 aprile 2025 del Comune di Bene Vagienna, pervenuta con nota del 6 maggio 2025.

In ogni caso, come affermato dalle Sezioni Riunite, rimangono impregiudicate le altre funzioni di controllo attribuite dalla legge alla Corte dei conti, tra cui quella sugli annuali piani periodici di revisione delle partecipazioni societarie, prevista dall'art. 20 del medesimo TUSP, ma restano, altresì ferme, secondo le regole ordinarie, le eventuali ipotesi di responsabilità.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte

DICHIARA

Il non luogo a deliberare ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 175/2016, come modificati dall'art. 11 della Legge 5 agosto 2022, n. 118, in merito alla deliberazione consiliare n. 9 del 22 aprile 2025 del Comune di Bene Vagienna (CN).

DISPONE

- a cura della Segreteria della Sezione, la trasmissione della presente deliberazione al Sindaco del Comune di Bene Vagienna, nella sua qualità di legale rappresentante dell'Ente;
- a cura dell'Amministrazione richiedente, la pubblicazione della presente deliberazione sul proprio sito *internet* istituzionale entro cinque giorni dalla sua ricezione, in osservanza dell'art. 5, comma 4, del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

Così deliberato nella Camera di consiglio svoltasi in data 20 maggio 2025.

Il Relatore
Dott.ssa Elisa Moro

ELISA
MORO
CORTE DEI
CONTI
22.05.2025
09:15:09
GMT+02:00

Il Presidente
Dott.ssa Acheropita Mondera

ACHEROPITA
ROSARIA
MONDERA
CORTE DEI CONTI
22.05.2025
10:50:01
GMT+02:00

Depositato in Segreteria il **22 maggio 2025**

Il Funzionario preposto

Margherita Ragonese

MARGHERITA
RAGONESE
CORTE DEI CONTI
22.05.2025 11:17:53
GMT+02:00